

Contrabbando depenalizzato “vicino” ad altre violazioni amministrative

A detta della stessa Agenzia delle Dogane non è agevole la valutazione dell'elemento soggettivo dell'agente

/ Stefano COMELLINI

Dopo le note nn. 10021/2016 e 32651/2016, con le quali sono state fornite le prime indicazioni operative in ordine agli effetti della depenalizzazione ex DLgs. 8/2016 del reato, tra gli altri, di “**contrabbando semplice**”, l'Agenzia delle Dogane e dei monopoli ha emanato la nuova nota n. 55383 (datata 24 maggio ma pubblicata ieri) per fornire ulteriori istruzioni in materia.

Più precisamente, quest'ultimo documento riguarda le ipotesi di illecito previste dal DPR 43/1973 (c.d. TULD), agli artt. 282-291 e 291-*bis*, comma 2, qualora non ricorra alcuna delle fattispecie di cui agli artt. 291-*ter*, 292 e 294, ivi compresi quindi i casi di contrabbando di tabacchi lavorati esteri accertati all'interno degli spazi doganali.

Si tratta di condotte che, pur depenalizzate, restano **illecite**, ma **sanzionabili** solo in via amministrativa.

Ne consegue che il relativo rapporto dovrà essere inoltrato solo all'autorità amministrativa, qui da individuarsi nell'Ufficio competente all'accertamento doganale, nella persona del funzionario redigente il processo verbale, che provvederà, altresì, alla successiva irrogazione della sanzione. Per la confisca è, invece, competente, con facoltà di delega, il “capo dogana”, vale a dire il dirigente da cui dipendono i funzionari verbalizzanti.

Proprio riguardo all'irrogazione delle sanzioni, posta la fattispecie di contrabbando quale fenomeno **esclusivamente tributario** (Cass. n. 39196/2015), sarà applicabile, ad avviso dell'Agenzia, la procedura di cui al DLgs. 472/1997 (“Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie”), normativa, questa, speciale rispetto a quella generale in materia di sanzioni amministrative (L. 689/1981). Solo qualora detta normativa presenti lacune – come, ad esempio, in tema di sequestro cautelare – si applicherà, per via sussidiaria, la disciplina generale.

Per le violazioni commesse **prima della vigenza** del provvedimento di depenalizzazione (6 febbraio 2016), è prevista (art. 9, comma 5 del DLgs. 8/2016), una definizione agevolata che consente all'interessato di estinguere il procedimento con il pagamento, entro 60 giorni dalla notificazione della violazione, in misura ridotta, pari alla metà della sanzione oltre alle spese del

procedimento. Per gli illeciti verificatisi, invece, successivamente alla depenalizzazione si applicherà la definizione agevolata ex artt. 16 e 17 DLgs. 472/1997.

Si rilevi, peraltro, che la nota in esame – a differenza di quanto portato dalla recente n. [51746](#) in tema di accise, che qui può, comunque, a tali fini essere richiamata – non tratta i rapporti della procedura amministrativa con il procedimento penale, nei vari stadi (definito con sentenza passata in giudicato o ancora pendente) in cui quest'ultimo poteva trovarsi all'entrata in vigore del provvedimento di depenalizzazione.

Rilievo viene, invece, riservato al tema dei rapporti tra le condotte di **contrabbando semplice** ora depenalizzate e i corrispondenti illeciti amministrativi già contemplati dal TULD (es., artt. 303, “Differenze rispetto alla dichiarazione di merci destinate alla importazione definitiva, al deposito o alla spedizione ad altra dogana”, e 304, “Differenze rispetto alla dichiarazione per esportazione di merci con restituzione di diritti”). In questo caso, continuerà ad applicarsi la clausola di riserva (art. 303, comma 3, “qualora il fatto non costituisca più grave reato”, e art. 304, comma 1 ult. parte, “quando il fatto non costituisca reato di contrabbando”), con esclusione del cumulo materiale qualora una condotta rientri in entrambe le ipotesi normative.

Differenza tra le fattispecie fondata sull'elemento soggettivo

D'altro canto, la differenza tra le due fattispecie (contrabbando, da un lato, altre violazioni amministrative, dall'altro), si fonda sull'**elemento soggettivo**, che per il contrabbando è dato dal dolo, mentre per le violazioni amministrative previste dal TULD è sufficiente la colpa.

La depenalizzazione del “contrabbando semplice”, avvicina *quoad poenam* le due fattispecie, ponendo all'interprete la valutazione, non agevole a detta della stessa Agenzia, dell'elemento soggettivo dell'agente. Valutazione di competenza del funzionario verbalizzante e, in caso di deduzioni del trasgressore, del direttore dell'Ufficio delle Dogane.